



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

Sent. n.32/2008
Ric. n. 887/2007

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 887/2007 proposto in proprio dai sigg.ri Salvatore Usai e Antonio Deledda e domiciliati in Cagliari, via Sassari n. 17, presso la Segreteria del Tribunale,

contro

il Comune di Ittireddu, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di costituzione dall'avv. Marco A. Piras ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio dell'avv. Matilde Mura,

per l'annullamento

delle note inviate in data 29 maggio 2007 e 26 giugno 2007, a firma del predetto Sindaco, con le quali sono state respinte le istanze di accesso formulate in data 25 maggio e 26 giugno 2007 riferite alla visione del protocollo del Comune per conoscere i documenti in entrata ed in uscita.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il consigliere Tito Aru;

Udito alla camera di consiglio del 5 dicembre 2007 l'avv. Piras per il Comune resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

I ricorrenti rivestono la carica di consigliere comunale nel Comune di Ittireddu, ciascuno in qualità di capogruppo dei due gruppi di minoranza.

Entrambi hanno formulato, con ripetute istanze, domanda di accesso agli atti per ottenere la visione del protocollo generale.

In entrambi i casi, dopo un interlocutorio scambio epistolare, il Sindaco non ha dato riscontro positivo.

Di qui il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, col quale, con ampio richiamo di precedenti giurisprudenziali favorevoli alla più ampia tutela del mandato consiliare, hanno chiesto la condanna del comune di Ittireddu all'esibizione dei documenti richiesti, con condanna dello stesso comune al risarcimento dei danni subiti quantificati in euro 2000,00.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Ittireddu che, dopo aver eccepito sotto diversi profili l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.

Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2007, sentiti i legali delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

L'infondatezza nel merito del ricorso consente al Collegio di prescindere dall'esame delle eccezioni procedurali sollevate dalla parte resistente.

Ed invero, premesso che l'interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta ad alcun scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale (al cui svolgimento è funzionale), la giurisprudenza amministrativa ha fissato taluni limiti volti a disciplinare l'accesso indiscriminato e sostanzialmente immotivato agli atti del comune.

In particolare il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4471 del 2 settembre 2005, ha precisato che l'anzidetta premessa non esclude che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano

comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, v. Cons. St., sez. V, 13.11.2002, n. 6293).

D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (si veda, da ultimo, l'art. 24, terzo comma della L. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. 11 febbraio 2005 n. 15).

Il Collegio condivide tale orientamento.

Sotto questo profilo non può, infatti, che destare perplessità, anche in relazione alla consistenza demografica dell'ente, il numero di richieste di accesso agli atti inoltrato al Comune di Ittireddu dal ricorrente Usai nel periodo Gennaio – Ottobre 2007, pari a 93 richieste di accesso evase con la consegna di ben 754 atti.

Quanto sopra, se non altro, per evidenziare l'insussistenza, nella vicenda in esame, di un atteggiamento del Sindaco di Ittireddu volto a finalità indebitamente limitative delle funzioni - anche di controllo - svolte dai consiglieri di opposizione.

Con particolare riguardo al caso di specie, occorre inoltre ricordare che il Regolamento comunale per la disciplina del diritto dei consiglieri comunali all'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione del disposto dell'art. 43, comma 2, del D.Lgvo n. 267/2000, riconosce ai consiglieri comunali il diritto di accesso ai documenti *“... che siano utili all'espletamento delle funzioni connesse al proprio mandato, il quale costituisce al tempo stesso il presupposto legittimante ed il limite a tale diritto pretensivo...”*.

Orbene, con riguardo alla richiesta di accesso al protocollo generale dell'Ente, trattandosi di richiesta concernente un documento ad uso interno per la classificazione di atti di natura diversa, talvolta concernenti materie coperte dal segreto o da particolari esigenze di riservatezza di terzi, il

Collegio condivide l'interpretazione seguita dall'Amministrazione nel ritenere che il diritto di accesso si concretizzi nel diritto a prendere visione dei soli oggetti del protocollo generale che rientrano nella sfera di interesse del consigliere richiedente e che sono utili per l'espletamento del suo mandato.

E di ciò lo stesso consigliere doveva dare conto nella motivazione che, secondo la stessa prescrizione attributiva del diritto di accesso, deve accompagnarne l'istanza.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione di una benché minima ragione esplicativa della relazione di strumentalità necessaria del richiesto accesso con le funzioni consiliari, in presenza di continue richieste di accesso di portata tale da determinare notevoli difficoltà organizzative in un ente comunale di limitate risorse personali, ben appare giustificato il diniego opposto dall'Amministrazione in relazione ad una richiesta che assume contenuto meramente emulativo.

Resta invece estranea al presente giudizio ogni questione sollevata in memoria dalla difesa comunale in ordine all'uso che il consigliere Usai avrebbe fatto degli atti acquisiti grazie allo svolgimento del suo mandato, in spregio delle regole del segreto d'ufficio e della riservatezza che, come sostiene in memoria il Comune, trascende da un rapporto di strumentalità con le funzioni consiliari.

Sul punto, è solo sufficiente ricordare che la Commissione per l'accesso, investita dallo stesso Comune di Ittireddu, si è pronunciata con parere del 17/26 settembre 2007 nel senso di non ritenere collegato ai fini dell'esercizio del *munus* di consigliere l'acquisizione di materiale documentale da pubblicare poi su un sito internet personale.

In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE PRIMA

respinge il ricorso in epigrafe .

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Comune di Ittireddu, ed in solido tra loro, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

- Paolo Numerico, Presidente,
- Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,
- Tito Aru, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 16/01/2008

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Adriana Zuddas)